



Associazione tra Dottori Commercialisti  
Dott. Celentano Marco - Dott. Galliani Renato

## **Detrazioni per oneri dal 2020 se pagate con strumenti tracciabili**

Gentile Cliente,

la legge finanziaria 2020 approvata lo scorso dicembre, ha introdotto delle novità che riguardano sia gli studi medici, odontoiatrici e sanitari in genere, che il contribuente.

In dettaglio possiamo riassumere che la Legge di Bilancio 2020 all'articolo 1 ai commi 679 e 680, **prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall'art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili.**

Per maggiori informazioni si riassumono di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese detraibili soggette a tracciabilità:

1. Spese Mediche;
2. Spese veterinarie con l'estensione a 500 euro annui del limite di detrazione;
3. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
4. Spese funebri fino a 1.550 euro;
5. Spese universitarie per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le università statali e non statali;
6. Spese scolastiche per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
7. Spese minori con disturbo apprendimento DSA. La detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere;



# ASSOCIATI

**Associazione tra Dottori Commercialisti**  
**Dott. Celentano Marco - Dott. Galliani Renato**

8. Spese scuola di musica dei ragazzi. Si tratta di una **nuova detrazione fiscale**, ai sensi della nuova lettera e-quater, del comma 1 dell'art. 15 del TUIR, che andrà in vigore solo dal 2021;
9. Premi per assicurazioni aventi oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%;
10. Premi assicurazione contro gli eventi calamitosi;
11. Manutenzione, protezione o restauro cose vincolate, per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate. ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, spetta solo se il pagamento è effettuato con strumenti tracciabili;
12. Spese sportive dei ragazzi per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
13. Affitto studenti fuori sede ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi;
14. Canoni di leasing per immobili da adibire ad abitazione principale per giovani under 35 anni;
15. Spese degli addetti all'assistenza personale per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro;
16. Abbonamento trasporti pubblici sulle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
17. Mantenimento cani guida per la spesa sostenuta dai non vedenti;



# ASSOCIATI

**Associazione tra Dottori Commercialisti  
Dott. Celentano Marco - Dott. Galliani Renato**

18. Erogazioni liberali e analoga modalità è prevista per i beni a loro ceduti, per i quali spetta la detrazione del 19% ai sensi della lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 15 del TUIR, rientrano anche le erogazioni in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.
19. Erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).
20. Erogazioni liberali alle scuole e università a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa;
21. Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
22. Erogazioni liberali in denaro, con detrazione del 26%, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per quanto riguarda le spese mediche (punto 1), si evidenzia che l'obbligo di tracciabilità delle detrazioni riguarda tutte le spese mediche e le spese sanitarie detraibili. **Risultano escluse da tale vincolo e quindi pagabili in contanti "l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".**



# ASSOCIATI

**Associazione tra Dottori Commercialisti  
Dott. Celentano Marco - Dott. Galliani Renato**

Dal 1° gennaio 2020 è quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, per le spese sopra elencate che danno diritto alla detrazione del 19% - 26% vengano saldate:

- con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale)
- oppure con un sistema di pagamento previsto dall'articolo 23 del D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 e cioè carte di debito (bancomat), carte di credito (es. Visa, American Express, Mastercard etc.), carte prepagate, assegni bancari e circolari.

## **N.B.**

Anche per l'anno 2020, per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di "privati" (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019).

Tuttavia si consiglia di inserire in fattura le modalità di pagamento.

Per completezza si riportano i commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

*679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

*680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.*

*CGASSOCIATI*